

<p>DIRETTIVA 2008/98/CE relativa ai rifiuti come modificata dalla direttiva UE/2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018</p> <p>In grassetto: modifiche apportate dalla direttiva UE/2018/851</p>	<p>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale O altri decreti da modificare</p> <p>Testo vigente</p>	<p>Schema di recepimento della direttiva attraverso modifiche del Decreto legislativo 152/2006 o di altri decreti</p> <p>In grassetto sottolineato le modifiche di inserimento proposte In grassetto barrato le modifiche di cancellazione proposte</p>	<p>NOTE</p> <p>Nelle note indicare sinteticamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nuove disposizioni della direttiva che non richiedono una trasposizione; - motivazioni della modifica proposta; - altre norme vigenti da prendere in considerazione o alle quali rinviare; - aspetti legati ad eventuale disciplina transitoria da prevedere tra vecchia e nuova normativa; - ogni ulteriore elemento utile da illustrare nelle relazioni di accompagnamento della novella proposta (rel. tech., ATN, AIR...)
		<p>DEFINIZIONI Art 183</p> <p>d) "rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;</p> <p>e) compostaggio: trattamento biologico aerobico, finalizzato alla produzione di compost, di degradazione, stabilizzazione e umificazione dei rifiuti organici differenziati alla fonte, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, e di fanghi di depurazione delle acque reflue qualora</p>	

		<p>previsto dalla specifica normativa di settore e dalla disciplina in tema di fertilizzanti e nel rispetto delle stesse. È condotto in impianti di compostaggio, in impianti integrati di compostaggio e digestione anaerobica o mediante apposite apparecchiature o installazioni finalizzate alle seguenti attività di compostaggio di prossimità:</p> <p>i) "autocompostaggio": compostaggio dei propri rifiuti organici urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p>ii) "compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche, della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;</p> <p>iii) “compostaggio locale”: attività di compostaggio destinata esclusivamente al riciclaggio dei rifiuti organici prodotti nel comune ove l'attività è condotta e nei comuni confinanti che stipulano apposita convenzione, con capacità di trattamento non eccedente le 250 tonnellate annue, come disciplinata dall'articolo 182-ter;</p> <p>e-bis) digestione anaerobica: trattamento biologico anaerobico, finalizzato alla produzione di digestato e biogas, di degradazione dei rifiuti organici differenziati alla fonte, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, e di fanghi di depurazione delle acque reflue qualora previsto dalla specifica normativa di settore e dalla disciplina in tema di fertilizzanti e nel rispetto delle stesse;</p>	
--	--	--	--

		<p>“e-ter)” biostabilizzazione: trattamento biologico aerobico o anaerobico della frazione organica, separata meccanicamente dai rifiuti indifferenziati, finalizzato al conseguimento della stabilità biologica dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica o prima di operazioni quali la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, la copertura finale della stessa o la preparazione di combustibili solidi;</p> <p>e-quater) digestato da rifiuti: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente e altri materiali organici non qualificati come rifiuti, che rispetti i requisiti individuati nell’allegato Z al presente decreto e le caratteristiche stabilite dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;</p> <p>ee) compost: prodotto ammendante, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente e altri materiali organici non qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere considerato rifiuto conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 182-quater;</p> <p>eg) bioraffinazione: processo chimico-biologico o biologico per la trasformazione di sostanze di origine animale o vegetale provenienti da fonti primarie, da sottoprodotti o da rifiuti organici in prodotti di chimica fine;</p>	
		<p>Articolo XX (Modifiche all’articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1. L’articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:</p>	

<p style="text-align: center;">Articolo 22 Rifiuti organici</p> <p>1. Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 dicembre 2023 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, i rifiuti organici siano differenziati e riciclati alla fonte o siano raccolti in modo differenziato e non miscelati con altri tipi di rifiuti.</p> <p>Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.</p> <p>2. Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:</p> <p>a) incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell'ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;</p> <p>b) incoraggiare il compostaggio domestico; e</p> <p>c) promuovere l'utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.</p> <p>3. Entro il 31 dicembre 2018 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di definire norme europee per i rifiuti organici immessi nei</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 182-ter Rifiuti organici</p> <p>1. La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.</p> <p>2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome, i comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze e nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto misure volte a incoraggiare:</p> <p>a) la raccolta separata dei rifiuti organici;</p> <p>b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;</p> <p>c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 182-ter Rifiuti organici</p> <p>1. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome incentivano il riciclaggio al suolo ed in particolare in agricoltura della sostanza organica e dei micro e macro nutrienti contenuti nei rifiuti organici al fine di contribuire al ripristino della fertilità dei suoli, al contrasto dei fenomeni di desertificazione, alla riduzione del consumo di risorse idriche nonché all'importazione e all'utilizzo di fertilizzanti chimici e fossili. Le predette autorità competenti si impegnano a perseguire iniziative, anche economiche, per favorire le attività di riciclaggio al suolo della sostanza organica per le predette motivazioni, nonché come contributo allo stoccaggio di carbonio al suolo nell'ambito della riduzione delle emissioni serra.</p> <p>2. Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni assicurano che la gestione dei rifiuti organici avvenga conformemente alla gerarchia dei rifiuti: privilegiando innanzitutto la prevenzione della produzione dei rifiuti organici in conformità a quanto disposto all'articolo 180 e poi il</p>	

<p>processi di riciclaggio organico, per il compost e per il digestato, sulla base delle migliori pratiche disponibili.</p>		<p>riciclaggio degli stessi.</p> <p>3. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre 2023, i rifiuti organici sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. differenziati e riciclati alla fonte mediante attività di compostaggio di prossimità oppure; b. raccolti in modo differenziato senza miscelarli con altri tipi di rifiuti e inviati agli impianti di riciclaggio. <p>4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono le attività di compostaggio di prossimità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto e la pianificazione urbanistica.</p> <p>5. Le attività di compostaggio e quelle di digestione anaerobica con produzione di prodotti fertilizzanti ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010 n. 75, costituiscono operazioni di riciclaggio di rifiuti ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u) e sono pertanto prioritarie rispetto ad altre forme di recupero. Sono fatte salve le attività di compostaggio e digestione anaerobica di residui e materiali che non costituiscono rifiuti ai sensi</p>	
---	--	--	--

		<p>dell'articolo 185, comma 1, lettera f) e dall'articolo 184-bis. Ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani di cui agli articoli 181 e 205 del presente decreto, i comuni rendicontano le quantità di rifiuti organici gestite mediante le attività di compostaggio di prossimità attraverso le modalità di cui all'articolo 189, comma 5. In particolare le quantità riciclate attraverso le attività di autocompostaggio sono calcolate con le stesse modalità individuate dal DM di cui all'articolo 205 comma 3-quater; le quantità riciclate attraverso le attività di compostaggio di comunità e compostaggio locale sono calcolate con le modalità individuate dal DM di cui al comma 9. La bioraffinazione dei rifiuti organici con produzione di sostanze chimiche finite o di intermedi per successive trasformazioni quali ad esempio la produzione di bioplastiche, di nutraceutici e farmaceutici, non destinate ad operazioni di recupero energetico, costituisce operazione di riciclaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera u).</p> <p>6. Fermi restando i limiti quantitativi massimi di rifiuti trattati, le attività di</p>	<p>(Decreto sulle linee guida sulla RD DM 26.05.2016)</p> <p><u>DM 266 del 29.12.2016. sul compostaggio di comunità</u></p>
--	--	--	--

		<p>compostaggio di prossimità che prevedono l'integrazione della digestione anaerobica a monte del compostaggio sono autorizzate ai sensi dell'articolo 208 o, ricorrendone i presupposti, sono avviate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 214.</p> <p>7. Le attività di autocompostaggio sono effettuate sul luogo di produzione dei rifiuti o nelle aree di disponibilità giuridica del produttore. Le attività di autocompostaggio sono limitate al trattamento dei rifiuti con codice di identificazione del rifiuto 200108 e 200201 e non eccedono le 200 tonnellate annue. Le attività di autocompostaggio non necessitano di titoli autorizzativi e possono essere avviate previo invio da parte dell'intestatario dell'utenza di una comunicazione al comune territorialmente competente ed al gestore del servizio rifiuti. Il compost prodotto è utilizzato dalle utenze produttrici nelle aree di disponibilità giuridica delle utenze medesime. Le attività di autocompostaggio rispettano i requisiti individuati nell'allegato Q parte B del presente decreto. Le attività di autocompostaggio già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto si conformano alle presenti disposizioni entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>8. I produttori dei rifiuti in forma singola o associata, ivi inclusi i</p>	
--	--	--	--

		<p>comuni, anche per il tramite del gestore del servizio pubblico, possono attivare il compostaggio locale di cui all'articolo 183 comma 1 lettera e) punto iii) per il trattamento dei rifiuti organici differenziati alla fonte e conferiti direttamente dai produttori, utenze domestiche e non domestiche, gestori del servizio pubblico. I soggetti, che intendono realizzare e avviare l'esercizio di un'apparecchiatura per il compostaggio locale trasmettono al comune competente una segnalazione certificata di inizio di attività con procedura di silenzio/assenso entro 30 gg dalla data di presentazione ai sensi della legge n. 241/1990. Nel caso in cui sia il Comune a intraprendere l'attività, la SCIA è sostituita da una delibera di giunta di approvazione del progetto.</p> <p>Le attività di compostaggio locale possono essere realizzate e poste in esercizio, nel rispetto delle norme applicabili e previa acquisizione del parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) che verifica il rispetto dei requisiti riportati in allegato Q parte B e previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'apparecchiatura che preveda anche la nomina di un gestore responsabile della conduzione della stessa. Alla SCIA è allegata una relazione tecnica contenente almeno le seguenti informazioni:</p>	
--	--	--	--

		<p>a) l'indicazione della capacità di trattamento complessiva, la tipologia, il modello e le caratteristiche dell'apparecchiatura utilizzata,</p> <p>b) il piano di utilizzo del compost prodotto indicante quantità, impieghi e le aree di destinazione.</p> <p>c) il rispetto delle pertinenti prescrizioni di cui all'allegato Z e all'allegato Q parte B.</p> <p>Il compost prodotto rispetta le caratteristiche di cui all'allegato Z del presente decreto per l'utilizzo da parte delle utenze produttrici e può essere immesso sul mercato solo nel rispetto delle disposizioni e delle caratteristiche di qualità individuate dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.</p> <p>Le attività di compostaggio locale che sono già operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto si conformano alle presenti disposizioni entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>9. I criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici sono stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute.</p>	
--	--	---	--

		<p>10. Le attività di compostaggio di comunità sono effettuate conformemente alle disposizioni del decreto di cui al comma 9.</p> <p>11. Il Ministero, Le Regioni e le Province autonome, gli enti di governo dell'Ambito ed i Comuni effettuano con cadenza annuale campagne di comunicazione e sensibilizzazione per i cittadini e gli agricoltori sulla gestione sostenibile dei rifiuti organici, ivi incluso il corretto riciclaggio degli stessi mediante compostaggio e digestione anaerobica e le qualità e proprietà ammendanti dei prodotti da essi ottenuti.</p> <p>12. La gestione della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata è effettuata preferibilmente nella regione di provenienza dei predetti rifiuti ove ciò risulti fattibile tenendo conto delle peculiarità del contesto territoriale ove i rifiuti sono prodotti nonché delle esigenze tecnico-economiche.</p> <p>13. Le Regioni e le Province autonome mettono in atto tutte le misure necessarie affinché entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il fabbisogno di riciclaggio dei rifiuti organici sia soddisfatto a livello regionale. A tal fine individuano, nel piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199, entro i termini di aggiornamento individuati dal medesimo articolo, i fabbisogni residui di trattamento della frazione</p>	
--	--	--	--

		<p>organica dei rifiuti urbani e provvedono ad individuare le modalità per il soddisfacimento del predetto fabbisogno nonché i criteri e le procedure di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti necessari.</p> <p>14. Se entro due anni dall'approvazione del piano di gestione la regione o la provincia autonoma non ha provveduto ad attuare le disposizioni del comma 13, su proposta del Ministero dell'Ambiente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta con costi a carico del bilancio regionale o della provincia autonoma commissariata.</p> <p>15. Nelle more del completamento degli impianti previsti nei piani regionali o delle province autonome è consentito agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio presenti su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice EER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza.</p> <p>16. Gli impianti di riciclaggio dei rifiuti organici soddisfano le conclusioni sulle BAT di settore, i criteri minimi di qualità dell'allegato Q e sono dotati di un sistema di gestione ambientale</p>	
--	--	---	--

		<p>dell'intero processo di trattamento. Per gli impianti esistenti, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione, l'autorità competente verifica il rispetto delle conclusioni sulle BAT e dei criteri minimi riportati nell'allegato Q. In caso di mancato rispetto assegna un tempo di adeguamento non superiore a 18 mesi decorsi infruttuosamente i quali revoca l'autorizzazione. Entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente decreto gli impianti esistenti sono comunque dotati di un sistema di gestione ambientale dell'intero processo di trattamento. In caso di mancata implementazione del sistema di gestione ambientale trovano applicazione le disposizioni dell'art. 208 c. 13 e dell'art. 206 c. 4. Le apparecchiature di cui all'articolo 183 comma 1 lettera e) punti i), ii) e iii) rispettano esclusivamente le disposizioni riportate ai commi 6, 7, 8, 9 e 10.</p> <p>17. Le regioni e le province autonome promuovono l'utilizzo del compost, del digestato e di altri fertilizzanti organici ed incoraggiano l'aumento della fertilità organica del suolo prevedendo che l'utilizzo del compost sia prioritario nella gestione delle attività agricole beneficiarie di aiuti e contributi erogati nell'ambito dei PSR e agendo anche sui prezzari regionali predisposti ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 50/2016 e s.m. Le</p>	
--	--	--	--

		<p>regioni e le province autonome promuovono altresì l'utilizzo di compost e digestati prodotti a partire da materiali organici non qualificati come rifiuti.</p> <p>18. Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori delle reti stradali utilizzano, anche in convenzione con altri gestori, prioritariamente il compost per la realizzazione e la manutenzione di aree verdi urbane, cimiteriali e pertinenziali di strade e opere pubbliche</p> <p style="text-align: center;"><u>Articolo 182-quater</u> <u>Cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici</u></p> <p>1. I prodotti derivanti dal trattamento dei rifiuti organici cessano di essere rifiuti ai sensi dell'articolo 184-ter se soddisfano i requisiti specifici riportati nell'allegato Z relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i rifiuti organici conferibili; b) le destinazioni d'uso specifiche; c) i processi di trattamento; d) le caratteristiche di qualità dei prodotti in conformità al decreto 29 aprile del 2010, n 75 per quanto riguarda i prodotti fertilizzanti; e) la dichiarazione di conformità per tutti i prodotti generati 	
--	--	--	--

		<p>dall'impianto; f) il sistema della qualità.</p> <p>2. Si considera altresì un prodotto che ha cessato di essere rifiuto, il compost derivante dalle attività di autocompostaggio come definito all'articolo 183 lettera e) punto i) e dalle attività di compostaggio di comunità di cui all'articolo 183 lettera e) punto ii) .</p>	
		<p>Articolo XX (Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p> <p>2. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:</p>	
<p>DIRETTIVA 850/2018</p> <p>«3 bis. Gli Stati membri si adoperano per garantire che, entro il 2030, tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, a eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE.</p>		<p>Articolo 205</p> <p><u>Raccolta differenziata</u></p> <p>3. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti favoriscono e incoraggiano, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 178, i sistemi di differenziazione alla fonte e riciclaggio sul luogo di produzione dei rifiuti organici di cui all'articolo 182-ter.</p> <p>4. Entro il 2020 gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti avviano la raccolta differenziata dei rifiuti organici ovvero accertano la pratica</p>	

		<p>della differenziazione alla fonte e del riciclaggio sul luogo di produzione.</p> <p>5. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti, sono tenuti a raggiungere almeno i seguenti obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti organici:</p> <ul style="list-style-type: none">a. il 35% entro il 31 dicembre del 2020;b. il 65% entro il 31 dicembre del 2025,c. il 75% entro il 31 dicembre del 2030;d. l'85% entro il 31 dicembre del 2035. <p>I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno raggiunto percentuali di raccolta differenziata superiori a quelle indicate nel presente comma, mantengono o migliorano le percentuali raggiunte. I Comuni verificano il raggiungimento dell'obiettivo e comunicano tale dato secondo le modalità di cui all'articolo 189, comma 5. Le quantità di rifiuti riciclate sul luogo di produzione concorrono anche al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Le modalità per il calcolo degli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti organici sono elaborate da ISPRA entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>6. Il mancato rispetto degli obiettivi di cui al precedente comma comporta</p>	
--	--	---	--

		<p>per il Comune l'obbligo di accantonare, nel bilancio di previsione dell'anno successivo a quello in cui si accerta il mancato raggiungimento dell'obiettivo, risorse pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 15% + 1% moltiplicato per la differenza tra l'obiettivo stabilito per l'anno 2020 e il risultato raggiunto, fino al valore massimo complessivo del 20%; b) 10% + 1% moltiplicato per la differenza tra l'obiettivo stabilito per l'anno 2025 e il risultato raggiunto, fino al valore massimo complessivo del 20%; c) 5% + 1% moltiplicato per la differenza tra l'obiettivo stabilito per l'anno 2030 e il risultato raggiunto, fino al valore massimo complessivo del 10%; d) 5% + 1% moltiplicato per la differenza tra l'obiettivo stabilito per l'anno 2035 e il risultato raggiunto, fino al valore massimo complessivo del 10%; <p>del valore complessivo del PEF, decurtato dei costi di trattamento e smaltimento, dell'anno in cui non è stato rispettato l'obiettivo. Tali risorse dovranno essere esclusivamente destinate ad implementare azioni supplementari per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, previa approvazione e supervisione da parte della Regione o della Provincia autonoma competente.</p>	
--	--	---	--

		<p>7. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti provvedono affinché i rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata rispettino, al momento del conferimento agli impianti di riciclaggio, le seguenti classi di qualità:</p> <ul style="list-style-type: none">a) quantità di materiali non compostabili inferiore o uguale all'8% entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto;b) quantità di materiali non compostabili inferiore o uguale al 6% entro il 2025;c) quantità di materiali non compostabili inferiore o uguale al 4% entro il 2027;d) quantità di materiali non compostabili inferiore o uguale al 3% entro il 2030. <p>8. Le quantità di rifiuti organici raccolte in maniera differenziata che, al momento del conferimento all'impianto di riciclaggio, non soddisfano i livelli di qualità di cui al comma 7, non sono conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata. Anche se non conteggiate ai fini del computo degli obiettivi di raccolta differenziata, le quantità di rifiuti organici riciclate concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio di cui all'articolo 181. I Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente</p>	
--	--	---	--

		<p>decreto, hanno raggiunto percentuali di impurità inferiori a quelle indicate nel presente comma, mantengono o migliorano le percentuali raggiunte. È facoltà dell'impianto respingere i carichi di rifiuti conferiti anche se questi rispettano le percentuali di impurità di cui al presente comma se tali rifiuti peggiorano la qualità dei prodotti ottenuti. Eventuali impianti di selezione successivi alla raccolta differenziata finalizzati al raggiungimento delle classi di qualità previste dal presente comma non modificano il codice di identificazione del rifiuto trattato.</p> <p>9. Gli enti di governo dell'Ambito oppure i comuni laddove i primi non sono costituiti, avvalendosi della collaborazione degli impianti di riciclaggio eseguono, almeno annualmente, campagne di analisi merceologiche delle frazioni organiche destinate a riciclaggio finalizzate a calcolare le quantità di rifiuti organici prodotti per ciascuna classe di qualità e le comunicano secondo le modalità di cui all'articolo 189.</p> <p>10. Gli impianti di trattamento dei rifiuti organici stabiliscono tariffe di ingresso differenziate in funzione delle classi di qualità di cui al comma 7, sulla base dei criteri di determinazione elaborati dall'Arera.</p> <p>11. Il gestore degli impianti di trattamento calcola le quantità di</p>	
--	--	--	--

		<p>rifiuti ricevuti per ciascuna classe di qualità e le comunica, unitamente ai respingimenti effettuati, secondo le modalità di cui all'articolo 189.</p> <p>12. Il conferimento al sistema di raccolta differenziata dei rifiuti organici è effettuato con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002.</p>	
		<p>Articolo XX (Modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	
		<p><u>All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono aggiunte le seguenti:</u></p> <p>1. In mancanza dei criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, sugli specifici flussi di rifiuti che sono utilizzati per produrre i fertilizzanti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 75/2010.</p> <p>Continuano altresì ad applicarsi i decreti del MISE in tema di biocarburanti.</p>	
	<p>articolo 208 comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</p>	<p>Articolo XX (Modifiche all'articolo 208 comma 19-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	
	<p>“Alle utenze non domestiche che effettuano</p>	<p><u>All'articolo 208 del decreto legislativo 3</u></p>	<p>Abrogato perché è stato inserito nella parte della tariffa</p>

il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”

aprile 2006, n. 152, il comma 19-bis, è abrogato

All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 19bis è abrogato e i commi 11, 12 e 13, sono sostituiti dai seguenti:

11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia

		<p>di sicurezza ed igiene ambientale;</p> <p>d) la localizzazione dell'impianto da autorizzare;</p> <p>e) il metodo di trattamento e di recupero;</p> <p>f) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;</p> <p>g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e che assicurano l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per la gestione dell'impianto e per la sua dismissione; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;</p> <p>12. Salva l'applicazione dell'articolo 29-octies per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni</p>	
--	--	--	--

		<p>prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.</p> <p>13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:</p> <p>a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;</p> <p>b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino</p>	
--	--	---	--

		<p>situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente <u>l'inosservanza abbia una valenza ambientale e/o sanitaria rilevante;</u></p> <p>c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso la medesima violazione sia reiterata per più di 3 volte nell'arco di 3 anni ed abbia valenza ambientale e/o sanitaria rilevante.</p>	
	<p>1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.</p> <p>1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità' di rifiuti</p>	<p>Articolo XX (Modifiche all'articolo 180 commi 1-septies e 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</p>	

	organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa		
		<u>All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1-septies e 1-octies, sono abrogati</u>	Abrogati perché riscritti nel comma 182-ter
		<u>Articolo XX</u> <u>(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)</u>	
		All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti i seguenti commi: 12. Fatta salva la normativa in tema di valutazione di impatto ambientale, le attività di compostaggio di rifiuti organici, con capacità fino a 30 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216. 13. Fatta salva la normativa in tema di valutazione di impatto ambientale, le attività di riciclaggio di rifiuti organici	

		<p>mediante la sola digestione anaerobica, con capacità fino a 40 t/giorno, che sono effettuate coerentemente ai criteri stabiliti all'articolo 182-quater sulla cessazione della qualifica di rifiuto, possono essere intraprese con le modalità semplificate di cui all'articolo 216.</p>	
	<p>“In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie,</p>	<p><u>All'articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7-bis, è abrogato</u></p>	<p>Abrogato perché riscritto nel comma 182-ter</p>

	delle norme relative all'efficienza energetica nonche' delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”		
		<p>All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, <u>il comma 1 è sostituito dal seguente:</u></p> <p>1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all'articolo 214, commi 1, 2 e 3, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia territorialmente competente e dalla presentazione di garanzie finanziarie dalla durata almeno pari a quella di validità della comunicazione maggiorata di due anni e che assicurino gli adempimenti per la corretta gestione e per la sua dismissione.</p> <p>Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a), di veicoli fuori uso di cui all'articolo 227, comma 1, lettera c), e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da parte della provincia competente per territorio, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla presentazione della predetta comunicazione.</p>	
		ABROGAZIONE VOCI DEL DM 5	

		FEBBRAIO 1998 RELATIVE A COMPOST E DIGESTATO	
		Al decreto legislativo 5 febbraio 1998 recante “individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”, i capitoli 15 e 16 dell’allegato 1 suballegato 1 e le tipologie “produzione di compost di qualità” con capitoli 16.1, “Produzione di biogas” con capitolo 15.1, e la “Messa in riserva” con capitoli 16.1 sono abrogate.	BISOGNA ANCHE SCRIVERE CHE IL DM 5 FEBBRAIO 98 SI PUÒ MODIFICARE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE (NON SOLO PER I RIFIUTI ORGANICI MA IN GENERALE).